



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 431

SEDUTA DEL 26 APR. 2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

OGGETTO Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato - Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del " decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81".

ASSESSORE DIPARTIMENTO**POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

14,30

nella sede dell'Ente,

26 APR. 2016

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER	Componente		X
4.	Luca BRAIA	Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI	Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 9 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;
- VISTO il D.P.G.R. n. 320 del 28 dicembre 2013 di nomina dei componenti della Giunta regionale e di attribuzione delle relative deleghe;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.227 del 19 febbraio 2014 con la quale sono stati definiti la denominazione e gli ambiti di competenza dei Dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.233 del 19 febbraio 2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.693 del 10 giugno 2014 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.694 del 10 giugno 2014, "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale nn.695 e 696 del 10 giugno 2014, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.883 dell'8 luglio 2014 "D.G.R. n.694/2014 e D.G.R. n.696/2014 - Modifica parziale e rettifica errori materiali";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.75 del 2 febbraio 2016: "D.G.R. n.689/2015 - Modifica delle declaratorie dei compiti degli Uffici Politiche di Sviluppo e task Force Occupazione e Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca";
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 dicembre 2006/L 394;

VISTA la Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTA la Legge Regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.1625 dell'8 novembre 2011 che istituisce il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- n.485 del 24 aprile 2012 che approva lo schema di “Protocollo d' Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del testo unico dell'Apprendistato ai sensi del D.L.gs 167/2011 tra la Regione Basilicata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi al livello regionale” ;
- n.1927 del 10 luglio 2012 che approva le “Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e di orientamento”;
- n.1101 dell'8 agosto 2012 che approva le “Linee guida in attuazione del Protocollo d'intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del testo unico dell'Apprendistato ai sensi del D.L.gs n.167/2011 tra la Regione Basilicata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi al livello regionale – Approvazione”;
- n.1107 del 12 agosto 2012 P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 che approva l' “Avviso Pubblico Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante”;
- n.167 del 14 febbraio 2013 che istituisce il “Repertorio regionale delle qualificazioni della Basilicata” (RRQ) e degli standard formativi”;
- n.987 del 6 agosto 2013 “PO FSE Basilicata 2007/2013 – Complemento programmazione Assi 1- Adattabilità , II Occupabilità , III –Inclusione Sociale, IV – Capitale Umano” che approva, inter alia, la scheda di indirizzo per la realizzazione di interventi nell'ambito del pacchetto ricerca e alta formazione;
- n.1346 del 22 ottobre 2013 “Attuazione della D.G.R. n.987 del 6 agosto 2013 - Intesa tra Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata e parti sociali per la definizione dei profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio nell'ambito dei contratti di apprendistato di Alta formazione e di Ricerca - Approvazione”;
- n.1019 dell'8 agosto 2014 che istituisce il Catalogo Unico Regionale dell'Offerta formativa ad accesso individuale (CUR);

RICHIAMATA altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 423/15AG 31 marzo 2015 con la quale, al fine di garantire continuità alla sperimentazione realizzata con l'Avviso Pubblico regionale *Apprendistato Professionalizzante* si approvano, nelle more dell'implementazione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa, i Programmi delle attività di formazione per gli apprendisti presentati dalle Province di Potenza e Matera;

VISTA la deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee guida per

l'apprendistato professionalizzante”, ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge del 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.99 (di seguito Linee Guida);

VISTO il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare il Capo V “Apprendistato”;

VISTO l'art.42 “Disciplina generale” del D.Lgs. n.81/2015, ai sensi del quale “il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.276 del 2003. Nell’ apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’ impresa[...]”;

VISTO l'art.43 “Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore”, del D.Lgs. n.81/2015 che prevede, al suo terzo comma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne disciplina l’esercizio con propri decreti”;

VISTO l'art.44 “Apprendistato professionalizzante” del D.Lgs. n.81/2015 che stabilisce al suo terzo comma: “la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica [...], disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’ apprendista [...], ai sensi delle Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014 ”;

VISTO l'art.45 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca”, del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede al quarto comma : “la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca [...]” e al quinto comma che: “In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni

stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca [...]”;

VISTO l'art.46 “Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze” del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede: “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, sono definiti gli standard formativi dell' apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n.226 del 2005”;

VISTO il Decreto del 12 ottobre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca e il Ministro dell' Economia e delle Finanze, pubblicato in data 21 dicembre 2015 concernente la “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81” (di seguito Decreto interministeriale);

VISTO che il Decreto interministeriale, previa Intesa ai sensi dell'articolo 46 c.1 del D.lgs n.81/2015, definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n.226 del 2005 ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi inerenti:

- a) l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.43 del decreto legislativo n.81 del 2015;
- b) l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art.45 del D.Lgs. n.81 del 2015;

VISTO che detto Decreto interministeriale approva, altresì, i seguenti schemi, allo stesso allegati:

- a) protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa (Allegato 1);
- b) piano formativo individuale (Allegato 1 a);
- c) dossier individuale (Allegato 2);

VISTO l'art. 32 “Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca” del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO che, al fine di dare attuazione alla previgente disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n.167/2011, nonché a quanto stabilito dalla D.G.R. n.485/2012, in data 26 aprile 2012, la Regione Basilicata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa circa i criteri generali dell'offerta formativa nell'ambito delle tre tipologie di apprendistato, il piano formativo individuale, l'attestazione degli apprendimenti ed il libretto formativo del cittadino, nonché la certificazione delle competenze;

CONSIDERATO che, per dare seguito al suddetto protocollo, con le DD.G.R. nn.1101 dell'8 agosto 2012 e 1346 del 22 ottobre 2013, venivano approvate, rispettivamente, le Linee guida e lo schema di Intesa tra la Regione Basilicata, l'Università degli Studi della Basilicata e le parti sociali per la definizione dei profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio nell'ambito dei contratti di apprendistato di Alta formazione e Ricerca;

DATO ATTO che le "Linee guida per l'apprendistato professionalizzante", approvate con deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nello stabilire durata, contenuti e modalità di realizzazione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversale della suddetta tipologia di apprendistato, impegnano le Regioni e le Province autonome a recepire tali disposizioni al fine di uniformare i criteri su tutto il territorio nazionale;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, nell'abrogare la normativa preesistente di cui al decreto legislativo n.167/2011, provvede, al Capo V, a riformare la disciplina del contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie, rinviando, per gli aspetti formativi, alla regolamentazione regionale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante e a specifico Decreto interministeriale per l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca;

DATO ATTO che il suddetto Decreto interministeriale, pubblicato il 21 dicembre 2015, prevede, all'art.10 "Disposizioni transitorie e finali" che entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, le Regioni e le Province autonome ne recepiscano con propri atti le disposizioni;

RITENUTO al fine di rendere la nuova disciplina immediatamente fruibile sul territorio regionale e rafforzare le politiche di promozione dello strumento, di dover recepire le richiamate Linee Guida concernenti l'offerta formativa pubblica trasversale e di base nell'apprendistato professionalizzante, nonché il precitato Decreto Interministeriale relativo agli standard ed ai criteri generali dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e, altresì, all'apprendistato di alta formazione e ricerca;

RITENUTO pertanto, di dover adeguare con il presente provvedimento la propria regolamentazione in materia di apprendistato disponendo la conseguente integrale sostituzione della previgente disciplina regionale di cui alle DD.G.R. n. 485/2012; n.1101/2012 e n. 1346/2013;

VISTI i seguenti allegati, uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- A) "Disciplina dei profili formativi delle seguenti tre tipologie del contratto di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- Apprendistato professionalizzante;
 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca”;
- B) “Schema di Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca tra Regione Basilicata e Parti Sociali, istituzioni formative ed enti di ricerca”;

SENTITE le Parti sociali come da verbale in atti;

su proposta dell’Assessore competente in materia, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l’ allegato A) unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale contenente la:
 - A) “Disciplina dei profili formativi delle seguenti tre tipologie del contratto di apprendistato:
 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - Apprendistato professionalizzante;
 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca”;
2. di approvare l’allegato B) unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale contenente in conformità ai rispettivi allegati al Decreto Interministeriale concernente la definizione degli standard formativi dell’ apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato:
 - lo Schema di Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e ricerca tra Regione Basilicata e Parti Sociali, istituzioni formative ed enti di ricerca;
 - lo Schema del Piano Formativo Individuale;
 - lo Schema di dossier individuale;
3. dare atto che i summenzionati schemi sono suscettibile di integrazioni e modulazioni conformi alla novellata normazione nazionale e regionale da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati;
4. di sostituire integralmente la disciplina e i format regionali in materia di apprendistato di cui alle DD.G.R. n.485/2012; n. 1101/2012 e n. 1346/2013;
5. di dare atto che la nuova disciplina relativa all’ apprendistato di alta formazione e di ricerca ha efficacia a seguito della sottoscrizione del summenzionato Accordo da parte dei soggetti previsti dall’art.45, comma quarto del D.Lgs. n. 81/2015;

6. di demandare all'Ufficio Progettazione Strategica la definizione degli standard dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante e l'istituzione, all'interno del Catalogo Unico Regionale, CUR, di una sezione dedicata;
7. di demandare all'Ufficio Politiche del Lavoro l'adozione dei provvedimenti di gestione di competenza nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;
8. di demandare all'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario l'adozione dei provvedimenti di gestione di competenza nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il Responsabile P.O.

(Anna Maria Martino)

Il Dirigente

(Dr.ssa Maria Rosaria SABIA)


Il Dirigente

(Dr.ssa Anna PEDIO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

Assessorato Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

APPRENDISTATO

Disciplina dei Profili Formativi dell'Apprendistato

*ai sensi
del Decreto Legislativo 15/05/2015, n. 81*

DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO

1 Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" abroga - fatta salva la disciplina transitoria - il c.d. Testo Unico del 2011 (d.lgs. n. 167/2011) e novella la precedente disciplina interamente confluita al Capo V del d.lgs.

Come previsto dall'art.46, comma 1 del d.lgs. n. 81/15, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Economia e Finanza, ha approvato l'Intesa sulla definizione degli standard formativi dell'apprendistato e i criteri per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, pubblicata il 21 dicembre 2015.

L'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2015 conferma l' apprendistato quale "contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione" articolato in tre tipologie:

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - art. 43 d.lgs. 81/2015
2. Apprendistato professionalizzante - art. 44 del d.lgs. 81/2015
3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca - art. 45 del d.lgs. 81/2015 destinato alla formazione universitaria (master, lauree triennali e specialistiche, dottorati di ricerca), all'attività di ricerca e al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Secondo quanto previsto dal d.lgs n. 81/2015 l'apprendistato di I e III livello sono strutturati per integrare organicamente "in un sistema duale," formazione e lavoro .

Alle Regioni e alle Province autonome il d.lgs. n. 81/2015 (artt. 43, 44 e 45) rimette la disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato entro principi e criteri generali definiti per l'apprendistato professionalizzante dalle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 febbraio 2014 e da specifico Decreto Interministeriale per le due altre tipologie di apprendistato.

Quest' ultimo decreto è stato approvato il 12 ottobre 2015 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca e il Ministro dell' economia e delle finanze e pubblicato il 21 dicembre 2015.

Il presente documento recepisce le novità normative introdotte e disciplina:

- i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- la formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante;
- la formazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

**APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE O DI PRIMO LIVELLO**

Disciplina dei profili formativi ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Il contratto di apprendistato di primo livello: destinatari e finalità

1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 giovani e adolescenti che abbiano compiuto almeno quindici anni ed entro il venticinquesimo anno di età.

L'apprendistato di primo livello ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 può essere attivato per uno dei seguenti percorsi formativi:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO		
Percorso	Finalità	Istituzioni formative
Qualifica e diploma professionale	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad un profilo formativo presente nel repertorio regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 23 della L.r. 6 agosto 2007, n. 19 e ss.mm.ii, riferito alle qualifiche e diplomi professionali nazionali di IeFP.	Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale Istituzioni scolastiche
Anno integrativo	Il percorso è funzionale alla frequenza dell'anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6 del D.lgs 226 del 2005.	Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale - Istituzioni scolastiche
Diploma di istruzione secondaria superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi.	Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado
Certificato di specializzazione tecnica superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.	Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.

1.3 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015, l'istituzione scolastica o formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e compilano il dossier individuali, allegati del decreto interministeriale e recepiti con il presente provvedimento.

1.4 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull'apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

2. Durata del contratto

2.1 La durata del contratto di apprendistato di primo livello- non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO	
Tipologia percorso	Durata contrattuale massima
Percorsi per la qualifica professionale	36 mesi
Percorsi per il diploma di istruzione e formazione professionale (a seguito della qualifica)	12 mesi
Anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato	24 mesi
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	48 mesi
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	12 mesi

2.2 La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, previo aggiornamento del piano formativo individuale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6 del d.lgs n. 226/2005, per il diploma di maturità professionale. La proroga di un anno è prevista anche nel caso in cui al termine dei percorsi per la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale, l'apprendista non abbia conseguito il titolo.

2.3 Ai sensi dell'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.

3. Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello

3.1 Gli standard formativi dei percorsi ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale sono declinati nella tabella successiva:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO	
Tipologia percorso	Standard formativi
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale	Standard in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto e nel rispetto delle indicazioni regionali
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi
Percorsi di istruzione per gli adulti	Standard definiti dalle Linee Guida adottate con decreto del 12 marzo 2015.

Anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato	Standard definiti, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 226 del 2005.
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	Standard definiti in attuazione degli articoli 9 a 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

3.2 Il piano formativo individuale, di cui all'allegato 1A del Decreto Interministeriale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione oltre che quanto previsto dal modello allegato.

3.3 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

3.4 I limiti della formazione esterna all'azienda sono individuati in tabella:

APPRENDISTATO DI I LIVELLO	
Tipologia percorso	Percentuale massima dell'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale	Max 60% per il secondo anno; max 50% per il terzo e quarto anno. Nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno: max 60% per il primo e secondo anno; max 50% per il terzo e quarto anno.
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Max 70% per il secondo anno - max 65% per il terzo, quarto e quinto anno
Anno integrativo per l'accesso all'esame di stato	Max 65%
Istruzione per gli adulti	Il 60% dell'orario definito da accordi con strutture formative- (Percorsi di I Livello che si integrano con IeFP) - 70% (I periodo didattico) - 65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	Max 50%

3.5 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

3.6 Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o il diploma di Istruzione e Formazione Professionale, certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di Istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinarie effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

3.7 La progettazione del Piano Formativo Individuale deve essere realizzata dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualifica da ottenere al termine del percorso.

3.8 La certificazione delle competenze acquisite o l'esame conclusivo per l'acquisizione del titolo previsto, devono rispondere ai requisiti di cui al paragrafo 6 "Valutazione e certificazione delle competenze".

Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

4.1 Ai fini della stipula del contratto il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all'art. 3 del decreto interministeriale:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le normative vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del decreto interministeriale.

4.2 La responsabilità del datore di lavoro è limitata esclusivamente all'attività, tra cui quella formativa, svolta presso l'impresa secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

4.3 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l'istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

4.4 L'azienda nomina al suo interno un tutor aziendale (che può essere anche il datore di lavoro) che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle

funzioni definite all'art. 7 del decreto interministeriale. Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo, e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi. In considerazione della centralità del ruolo ricoperto, al tutor aziendale sono assicurati, a richiesta, momenti formativi finalizzati alla corretta ed esaustiva realizzazione delle attività di competenza, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione formativa

5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del piano formativo individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro. Esso stabilisce il contenuto e la durata dei percorsi formativi e contiene i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del decreto interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 Il tutor formativo e il tutor aziendale, individuati nel piano formativo individuale, collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del percorso di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

5.4 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, inoltre ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

5.5 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

6. Valutazione e certificazione delle competenze

6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto disposto dai relativi ordinamenti.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

7. Monitoraggio

7.1 La Regione Basilicata opera per quanto di competenza il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

7.2 I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali.

7.3 L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi previsti.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Disciplina della formazione di base e trasversale ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Oggetto ed ambito di applicazione

1.1. La Regione Basilicata disciplina l'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante in coerenza con le Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014 definendo gli standard minimi per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con tale contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 81/2015.

1.2 La formazione di base e trasversale è **obbligatoria** nella misura in cui sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista (si intende un'offerta formativa approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione e disponibile per l'impresa entro i sei mesi dall'assunzione).

Nello specifico, la formazione di base e trasversale deve essere obbligatoriamente erogata se sussistono le seguenti condizioni:

- a. è disciplinata e finanziata dalla Regione nei limiti delle risorse disponibili;
- b. è data comunicazione alle imprese e agli apprendisti dei soggetti attuatori e delle modalità di svolgimento delle attività formative entro quarantacinque giorni dall'instaurazione del rapporto di apprendistato;
- c. è stabilito l'avvio delle attività formative entro e non oltre sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista; nel caso di contratti stagionali, l'avvio e il termine delle attività formative non possono superare la scadenza del contratto;
- d. è definita la durata formativa, variabile in relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti ma comunque non superiore a 120 ore nel triennio.

1.3 In assenza di offerta formativa pubblica disponibile si rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

1.4 Laddove non intenda avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, il datore di lavoro può erogare direttamente la formazione di base e trasversale nel rispetto dei contenuti definiti nel presente provvedimento se dispone dei seguenti requisiti minimi:

- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell'apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.

2. Destinatari

2.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 81/2015:

- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- soggetti che abbiano compiuto 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226 del 2005;
- soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

2.2 L'offerta formativa pubblica è resa disponibile per:

- soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, presso sedi operative di imprese localizzate in regione Basilicata;
- soggetti assunti presso sedi operative non localizzate in regione Basilicata di imprese multilocalizzate con sede legale in regione Basilicata.

3. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

3.1 La formazione può essere svolta:

- presso un organismo accreditato per la formazione in Regione Basilicata;
- presso il luogo di lavoro.

3.2 In particolare, se svolta presso il luogo di lavoro, devono essere utilizzati spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.

3.3 L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione.

3.4 Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.

3.5 La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

Apprendistato professionalizzante	
Titolo di studio	Durata formazione
senza titolo, licenza elementare e/o licenza di scuola secondaria di I grado	120 ore
diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ¹	80 ore
laurea o titolo equivalente o superiore ²	40 ore

3.6 Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

3.7 Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di: eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato; crediti

¹ Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

² Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente. Il modulo si intende completato con la frequenza di almeno l'80% del monte ore previsto per ciascun modulo e l'acquisizione dei correlati risultati di apprendimento. La durata della formazione di base e trasversale è ridotta in misura corrispondente alla durata dei moduli completati.

3.8 La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali dovrà fare riferimento a una matrice comune costituita dalle competenze chiave per l'apprendimento permanente come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e, indicativamente, contenere una selezione tra le competenze di base e trasversali tra le seguenti competenze:

1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
2. Organizzazione e qualità aziendale.
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo.
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
5. Competenze di base e trasversali.
6. Competenza digitale.
7. Competenze sociali e civiche.
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
9. Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione può realizzarsi anche in FAD con modalità che saranno disciplinate con successivi provvedimenti in conformità agli specifici standard di riferimento.

3.9 All'interno del catalogo unico regionale, (CUR), è istituita una specifica sezione dell'offerta formativa pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.

Nelle more dell'istituzione della predetta sezione nel CUR si rinvia l'individuazione delle disposizioni per la presentazione e la validazione dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante conformi alla disciplina contenuta nel presente atto agli specifici Avvisi che rendono disponibile l'offerta formativa regionale.

In ogni caso, in sede di definizione del percorso formativo dell'apprendista, i relativi contenuti devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell'apprendista e delle competenze di base e trasversali già acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

4. Piano formativo individuale

4.1. Il Piano formativo individuale è contenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, in forma sintetica nel contratto di apprendistato, senza che sia previsto l'obbligo di programmare la formazione volta all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. E' obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5. Registrazione della formazione

5.1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.

5.2. Nello specifico, la registrazione di cui al precedente punto 5.1 sarà acquisita nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

5.3. Nelle more della predisposizione del "Fascicolo elettronico del lavoratore" la registrazione è effettuata sul libretto formativo del cittadino oppure su un documento equivalente che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo di cui al decreto Min. Lavoro del 10 ottobre 2005.

6. Certificazione delle competenze

6.1. Le competenze di base e trasversali eventualmente acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.

7. Ispezioni e Controlli

7.1. La Regione Basilicata effettua i controlli di competenza nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Disciplina della formazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: destinatari e finalità

1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 81/2015 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di uno dei seguenti titoli:

Diploma di Istruzione Tecnica Superiore o Lauree Triennali e Magistrali;

- Master di I e II Livello o Dottorati;
- Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- Attività di Ricerca;
- Accesso alle professioni ordinistiche

1.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e il dossier individuale allegati del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015.

Durata del Contratto

2.1 La durata del contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, così come definita all'art.4 del Decreto Interministeriale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA	
Tipologia percorso	Durata contrattuale massima
Diploma di Tecnico Superiore (ITS)	36 mesi
Laura Triennale	36 mesi
Laurea Magistrale	24 mesi
Laurea a Ciclo Unico	48 mesi
Master Universitari I e II Livello	12 (I livello) – 24 (II livello)
Dottorato di Ricerca	48 mesi
Attività di ricerca	36 mesi (+12 proroga in caso di particolari esigenze legate al progetto)
Praticantato	In rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

3. Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca

3.1 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si articolano anche secondo le esigenze professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisite in impresa.

3.2 Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dall'art. 5 del Decreto Interministeriale.

3.3 I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale, sono:

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA	
Percorsi ITS	Max. 60% della Formazione Ordinamentale (pari a 1080 ore/1620 ore)
Lauree, Master, Dottorati, AFAM	Max. 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario.
Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche	Formazione esterna: non obbligatoria.
Apprendistato per l'attività di ricerca	Formazione interna: min. 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

3.4 La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

3.5 Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del diploma in Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

3.6 I periodi di formazione interna ed esterna ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 13 del 2013, sono articolati anche seguendo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

3.7 La formazione interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo.

3.8 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

3.9 I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all'art. 5 del Decreto Interministeriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

3.10 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

4. Requisiti e responsabilità del Datore di Lavoro

4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all'art. 3 del Decreto Interministeriale.

4.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l'istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

4.3 L'azienda nomina al suo interno un Tutor Aziendale che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale. Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione Formativa

5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del Piano Formativo Individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro stabilendo il contenuto e la durata dei percorsi formativi secondo quanto previsto all'art. 5 del Decreto Interministeriale.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista.

5.4 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

6. Valutazione e certificazione delle competenze

6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto disposto dai relativi ordinamenti. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

7. Ispezioni Monitoraggio e Controlli

7.1 La Regione Basilicata opera, nel rispetto dei suoi compiti e competenze, la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Protocollo

tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi:

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del *decreto legislativo n. 81 del 2015*]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*
- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi*
- apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*
- apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, *comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*
- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale
- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*
- apprendistato per attività di ricerca
- apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3 *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato:

- i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25
- i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ___ unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento

Art. 4 Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
 - a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
 - b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
 - c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
 - d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
 - e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5 Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6 *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
 - a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
 - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
 - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, *comma 6*, del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:
 - a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del *decreto legislativo n. 13 del 2013*;
 - b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, *comma 1, lettera i)*, del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante
dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

Schema di Piano formativo individuale

PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di _____

SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor aziendale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___/___/___) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___/___/___) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di	
frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	

Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor formativo (redigente il PFI)	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___/___/___) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___/___/___) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___/___/___) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA²

Dati Anagrafici	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	
Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale	
Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) ³	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

² In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

³ Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Ulteriori esperienze

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ _____scrizione
Apprendistato	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro specificare	_____

Validazione di competenze in ingresso³

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

³ Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali

Data di assunzione _____

Tipologia del percorso

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

(specificare _____)

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi

(specificare _____)

apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

(specificare _____)

apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta

formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

(specificare _____)

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

(specificare _____)

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

(specificare _____)

apprendistato per attività di ricerca

(specificare _____)

apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

(specificare _____)

Durata del contratto (in mesi) ³	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	<input type="checkbox"/> In ingresso <hr/> <input type="checkbox"/> A conclusione del contratto
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

³ La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	

Totale formazione interna (A)	
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)	
Complessivo dei crediti formativi (B)	
Percentuale formazione interna (B/A * 100)	

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	

Totale formazione esterna (C)	
Monte ore/ monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)	
Percentuale formazione esterna (B/C* 100)	

⁴ In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

⁵ In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro

Totale (D)	
Monte lavoro annuo (E)	

Durata oraria giornaliera media⁶	
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.	

⁶ Al netto delle pause meridiane.

RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA...] ANNUALITA'	
Totale formazione interna (A)	
Totale formazione esterna (C)	
Totale formazione formale (A+C)	
Monte ore (B) = (A+C)	
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D) ⁷	

⁷ Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti.

SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista⁸

Firma del legale rappresentante
dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

⁸ In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

Schema di dossier individuale

DOSSIER INDIVIDUALE

relativo all'apprendista _____

a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato

ii. Evidenze:

- Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
- Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
- Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

**DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
ACQUISITE IN APPRENDISTATO**

SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___ Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%): _____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

¹ A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico	A	B	C	D ¹	A B C D
	<input type="checkbox"/> osservazione on the job	A	B	C	D	
	<input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale	A	B	C	D	
	<input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo	A	B	C	D	
	<input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review	specificare eventuali misure di recupero				
	<input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	_____				

4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

Competenze (definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)	Scala di valutazione (Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all'esame finale)
	A B C D
	A B C D

SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti (ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

5.1 Valutazione del comportamento

Criteria e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> note disciplinari	5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10
	<input type="checkbox"/> ritardi formazione interna	5 6 7 8 9 10	
	<input type="checkbox"/> ritardi formazione esterna	5 6 7 8 9 10	
	<input type="checkbox"/> provvedimenti disciplinari		
	<input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Valia

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 27.04.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

